



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
GUARDIA COSTIERA

Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia  
Sezione Tecnico-Operativa Amministrativa

ORDINANZA N° 65/2013

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ischia;

**VISTO** il Decreto Dirigenziale n° 9, in data 24.02.2011, della Regione Campania - A.G.C. 14 Trasporti e Viabilità - Settore 3 Demanio Marittimo, navigazione, porti, aeroporti e opere marittime, recante *"Nuova individuazione dei punti di sbarco del pescato sul demanio marittimo ubicato in Regione Campania"*;

**VISTO** il Decreto Dirigenziale n° 81, in data 15.04.2013, della Regione Campania - A.G.C. 14 Trasporti e Viabilità - Settore 3 Demanio Marittimo, navigazione, porti, aeroporti e opere marittime, recante *"Nuovo punto di sbarco nel porto di Sant'Angelo, Comune di Serrara Fontana"*;

**VISTO** l'art. 1, comma 6, del citato Decreto Dirigenziale n° 9, in data 24.02.2011, della Regione Campania che recita: *"Le specifiche modalità ed i tempi di concreta fruizione dei punti di sbarco nei porti ed approdi di rilevanza regionale sono disciplinati con provvedimento dell'Autorità Marittima territorialmente competente di concerto con il Servizio Veterinario dell'ASL territorialmente competente"*;

**VISTO** il Decreto Dirigenziale n° 12, in data 11.03.2011, della Regione Campania - A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria, recante *"Disciplina del controllo sanitario dei punti di sbarco e di scarico del pescato nella Regione Campania"*, che regola i controlli e le verifiche di competenza del Servizio Veterinario dell'ASL sulla corretta gestione igienico-sanitaria dei punti di sbarco in base ai requisiti generali e specifici previsti dal Regolamento CE 853/2004 e Regolamento CE 852/2004, nonché la verifica dei pertinenti requisiti delle navi/imbarcazioni da pesca previsti dai citati regolamenti comunitari, rimandando ai regolamenti comunali di igiene e disciplina, in funzione del numero dei pescherecci e dell'entità della vendita, delle modalità di commercializzazione e di controllo sanitario sulla vendita;

**VISTA** la circolare prot. N° 0025442 in data 10.08.2010 del Ministero della Salute - Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, • la Nutrizione e la sicurezza degli Alimenti, recante chiarimenti sui controlli sanitari presso i punti di sbarco;

- VISTA** la nota prot. N° 590/AS in data 17.02.2012 della ASL Napoli 2 Nord - Dip.to Prevenzione - Coordinatore Area Sanità Pubblica Veterinaria;
- CONSIDERATO** l'esito della conferenza dei servizi tenutasi in data 8.4.2013 presso il Comune di Serrara Fontana, alla quale hanno partecipato i rappresentanti dell'Autorità Marittima Locale e dell'ASL Napoli 2 Nord;
- VISTO** il *"Regolamento di individuazione e disciplina del punto di sbarco del pescato alla testata del vecchio molo del porto di Sant'Angelo nel Comune di Serrara Fontana (NA)"* predisposto congiuntamente con il Dipartimento Prevenzione - Servizio Veterinario delle Isole di Ischia e Procida, per la successiva emanazione dell'ordinanza di polizia marittima che, ai sensi dell'art. 59 Reg. Cod. Nav., adotti e renda esecutivo il citato regolamento;
- VISTA** la deliberazione n° 1047, adottata nella seduta del 19.06.2008 della Giunta Regionale della Campania, recante *"Individuazione porti di rilevanza regionale ed interregionale ex art. 6,1.r. n° 3/2002"*;
- VISTO** il dispaccio prot. N° MIN\_TRA/DINFR/8522, in data 28.8.2007, del Ministero dei Trasporti, dove, tra l'altro, si chiarisce che *"...la disciplina esclusiva degli accosti delle navi nel porto ... (è) ... specifica attribuzione dell'Autorità Marittima..."*,
- CONSIDERATO** che l'individuazione di accosti idonei destinati ai pescherecci per le successive operazioni di sbarco del pescato incide sulla materia della sicurezza e dell'operatività portuale, che attiene alle competenze tecnico-nautiche esclusive dell'Autorità Marittima, fatte salve le successive determinazioni e regolamentazioni sanitarie e comunali sulla vendita, esulanti queste ultime dalle attribuzioni della predetta Autorità Marittima;
- VISTO** i pareri favorevoli espressi dal Comandante del Porto di Sant'Angelo e dal Dipartimento di Prevenzione ASL Napoli 2 Nord in occasione della Conferenza dei Servizi in data 8.4.2013 presso la Civica Amministrazione di Serrara Fontana, con la quale viene espressa l'idoneità del punto di sbarco del pescato allocato presso la testata del vecchio molo del Porto di Sant'Angelo;
- VISTE** le licenze di concessione demaniale marittima rilasciate dalla Regione Campania al Comune di Serrara Fontana per la gestione dell'intera area portuale (n° 81/2006, n°153/2008 e n°49/2013) nonché la determina prot. 2013.0305312 datata 30/04/2013 della Regione Campania;
- VISTI** il D.Lgs 9 gennaio 2012, n° 4 ed il D.P.R. 2 ottobre 1968, n° 1639 e s.m.i.;
- VISTI** il D.Lgs 112/1998 , ed i dd.lgs n° 153 e 154 del 2004, recanti attuazione della Legge n°38/2003, che attribuiscono le competenze normative ed amministrative in materia di pesca alle Regioni, fatti

salvi gli aspetti connessi alle funzioni di polizia marittima e vigilanza rimasti in capo allo Stato;

**VISTI** gli artt. 17, 30, 68, 81, 83, 1102 e 1231 del Codice della Navigazione, gli artt. 27, 28, 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione - parte marittima;

## **ORDINA**

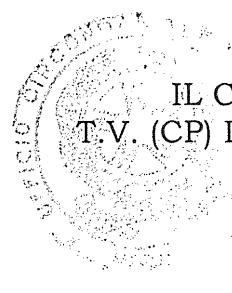
### **Articolo unico**

È approvato e reso esecutivo l'allegato "*Regolamento di individuazione e disciplina del punto di sbarco del pescato alla testata del vecchio molo del Porto di Sant'Angelo nel Comune di Serrara Fontana (NA)*", redatto congiuntamente dall'Autorità Marittima e dal Servizio Veterinario dell'ASL competenti per territorio.

La presente ordinanza che entra in vigore a far data dalla sua emanazione, sarà pubblicata mediante affissione all'albo della Delegazione di Spiaggia di Sant'Angelo ed all'Albo Pretorio del Comune di Serrara Fontana, nonché mediante pubblicazione sul sito web istituzionale [www.guardiacostiera.it/ischia](http://www.guardiacostiera.it/ischia) nella pagina dedicata alle ordinanze.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, le cui trasgressioni, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno punite, per quanto di competenza dell'Autorità Marittima, ai sensi dell'art. 1174 Cod. Nav.

Ischia, li 22/08/2013 \_\_\_\_\_

 IL COMANDANTE  
T.V. (CP) Dario AMBROSINO

Copia conforme all'originale sottoscritta  
con firma autografa e conservata presso  
questo ufficio - Art. 19 DPR 445/2000



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E  
DEI TRASPORTI  
GUARDIA COSTIERA  
Delegazione di Spiaggia di Sant'Angelo

A.S.L. NA 2 NORD  
Dipartimento di prevenzione Ischia e Procida  
SERVIZIO VETERINARIO

**REGOLAMENTO DI INDIVIDUAZIONE E DISCIPLINA DEL PUNTO DI SBARCO DEL  
PESCATO ALLA TESTATA DEL VECCHIO MOLO DEL PORTO DI SANT'ANGELO  
NEL COMUNE DI SERRARA FONTANA (NA)**

Il 1° M.Ilo "Luogotenente" Np FOGLIA Aniello, Titolare della Delegazione di Spiaggia di Sant'Angelo, di concerto con il Dr. BARBATO Massimo Responsabile del Dipartimento di Prevenzione — Servizio Veterinario, delle Isole di Ischia e Procida, procedono alla redazione del presente Regolamento, in relazione a quanto previsto dall'art.1, comma 6 del Decreto Dirigenziale n° 9 del 24.02.2011 della Regione Campania A.G.C. 14 — Settore 3;

VISTO: il Decreto Dirigenziale n° 09 del 24.02.2011 della Regione Campania A.G.C. 14 — Settore 3, con il quale sono stati individuati i punti di sbarco del pescato sul demanio marittimo ubicato nella Regione Campania;

VISTO: il Decreto Dirigenziale n° 81 del 15.04.2013 della Regione Campania A.G.C. 14 — Settore 3, con il quale viene integrato il soprarichiamato Decreto nella previsione di un nuovo punto di sbarco nel Porto di Sant'Angelo del Comune di Serrara Fontana (NA);

VISTA: la precorsa corrispondenza inerente l'individuazione del punto di sbarco nel porto di Sant'Angelo;

VISTO: i Regolamenti CE n° 852, 853 e 854, tutti in data 29.04.2004;

VISTO: il Verbale di Conferenza dei servizi datato 08.04.2013 in cui sono stati resi il parere favorevole dell'A.S.L. NA2 NORD, *"a condizione che il trasporto del pescato verso i punti consentiti avvenga secondo la normativa vigente in materia e scurante le operazioni il luogo venga opportunamente delimitato"*; e dell'Autorità Marittima che ha condiviso la prescrizione circa l'opportuna delimitazione del punto di sbarco durante le operazioni;

CONSIDERATO: che dal richiamato Verbale di Conferenza dei servizi datato 08.04.2013 si rileva che il quantitativo di pescato che può essere sbarcato **non deve superare i Kg. 100 giornalieri per imbarcazione;**

VISTE: Le Autorizzazioni di Sosta e Transito dei Veicoli nella Z.T.L. di Sant'Angelo Nr. **8/2013 e 9/2013** rilasciate in data 20/07/2013 dal Comando Polizia Municipale del Comune di Serrara Fontana e relative ai veicoli targati **EH475CX** e **BC885YY** al fine di consentire il trasporto dei prodotti ittici presso la catena di vendita;

## **DISPONGO**

### **Art. 1**

Con decorrenza immediata è regolamentato e quindi reso fruibile, presso la Testata del Vecchio Molo del Porto di Sant'Angelo su di una superficie complessiva di mq. 25, il **"Punto di Sbarco del Pescato";**

### **Art. 2**

Per i motivi esposti in premessa che si intendono integralmente riprodotti, alla citata testata del pontile potrà avvenire lo sbarco dei prodotti ittici per un quantitativo massimo di 100 Kg giornalieri per il mercato locale cioè quelli riservati alla categoria dei ristoratori e dei commercianti ubicati nel territorio del Distretto Sanitario 36 ed, in alternativa un quantitativo illimitato per ogni peschereccio che dovrà essere conferito direttamente ad uno stabilimento C.E.E. presente sull'Isola d'Ischia. In ogni caso la tracciabilità è assicurata dal documento di trasporto che prevede le seguenti indicazioni minime:

- > Punto di sbarco;
- > Identificativo dell'imbarcazione;
- > Identificativo del produttore pescatore;
- > Data dello Sbarco;
- > Zona di Pesca;
- > Denominazione e quantitativo delle specie ittiche;
- > Stabilimento di destinazione;

- > Il trasporto deve essere garantito da autoveicoli registrati ex Reg. 852/2004 ed idonei per il trasporto di prodotti ittici freschi.

### **Art. 3**

Lo sbarco dei prodotti ittici, al fine di consentire i previsti controlli igienico sanitari deve avvenire nelle seguenti fasce orarie:

- > Dalle ore 08:00 alle ore 10:30.

### **Art. 4**

Restano ferme le prescrizioni indicate nel vigente Decreto Dirigenziale nr. 12 datato 11.03.2011 della Regione Campania inerente la "Disciplina del controllo sanitario dei punti di sbarco e di scarico del pescato".

### **Art. 5**

I pescatori e le relative unità da pesca devono, singolarmente, notificare alla locale A.S.L. Servizio Veterinario le seguenti informazioni: nominativo unità, nominativo armatore e capobarca, identificativo dell'unità, tipo di mestieri presenti a bordo, numero della licenza di pesca e/o attestazione provvisoria nonché la fascia oraria in cui è previsto lo sbarco dei prodotti ittici pescati. Gli stessi, laddove si registrano variazioni ai dati sopra indicati devono provvedere tempestivamente ad effettuare le relative comunicazioni. Il Servizio Veterinario dell'A.S.L. comunica alla Delegazione di Spiaggia — Guardia Costiera di Sant'Angelo l'elenco dei pescatori produttori che hanno proceduto alla notifica sopra citata.

### **Art., 6**

L'intera area ove è ubicato il Punto di Sbarco per una superficie pari a 25 mq dovrà essere tenuta sgombera da qualsiasi attrezzo e/o materiale.

### **Art. 7**

La Civica Amministrazione di Serrara Fontana, quale concessionario delle aree in questione disporrà la periodica pulizia dell'intera superficie del Punto di Sbarco sopra individuato e provvederà a disporre idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti in relazione alle vigenti normative in materia.

#### **Art. 8**

E' fatto assoluto divieto di ormeggio a qualsiasi unità navale sulla testata del molo ad eccezione di quelle destinate alla Pesca professionale che dovranno utilizzare tale area per il tempo strettamente necessario all'effettuazione delle operazioni di sbarco del pescato.

#### **Art. 9**

E' fatto altresì divieto di sosta e transito ai veicoli e persone in tale area, ad esclusione degli autoveicoli e addetti che operano per le operazioni di sbarco del pescato.

#### **Art. 10**

I controlli di cui ai punti 2 — 3 — 4 — 5 restano di esclusiva competenza della A.S.L. Napoli 2 Nord — Servizio Veterinario, mentre sono posti in capo all'Autorità Marittima i controlli di cui ai restanti punti nonché quelli inerenti l'operatività portuale in genere.

#### **Art. 11**

Per la mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 5 aprile 2006 n. 190, del Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 193 e di ogni altra norma sanzionatoria in materia igienico-sanitaria laddove applicabile. Ove le infrazioni rivestano aspetti di natura amministrativa e/o penale per violazioni a Leggi e/o Regolamenti sulla pesca marittima si applicano le sanzioni previste dal Codice della Navigazione ovvero i provvedimenti sanzionatori previsti dalle specifiche Leggi e Regolamenti.

#### **Art. 12**

Il presente Regolamento sarà trasmesso a cura del Servizio Veterinario della A.s.l. al Settore Veterinario Regionale.

Sant'Angelo, addì 16 agosto 2013

IL COMANDANTE

1° M.Ilo "Luogotenente" Np Aniello FOGLIA



A.S.L. NA 2 NORD DISTRETTO 56-57  
U.O.M. Veterinario

Il Dirigente

Dr. Massimo BARBATO